

Statuto dell'Associazione Quartiere Giubiasco

Nome e sede

Art. 1 A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata "Associazione Quartiere Giubiasco" (in seguito associazione) con sede nel palazzo comunale di Giubiasco – Bellinzona.

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

Art. 2 ¹L'associazione ha quale fine la valorizzazione del quartiere, della sua storia, delle sue peculiarità e delle sue tradizioni, la salvaguardia degli interessi della popolazione locale.

²Promuove la partecipazione su tematiche e problematiche d'interesse locale, favorisce il dialogo all'interno del quartiere, funge da intermediario con il Municipio, collabora in modo costruttivo con le autorità e le istituzioni anche in tema di comunicazione interna. In particolare l'Associazione di quartiere interagisce con tutte le Società che operano in corrispondenza dello stesso territorio.

³La pluralità di espressione deve essere garantita.

⁴L'associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Statuto associativo

Art. 3 ¹Il funzionamento dell'associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'Associazione (in seguito statuto).

²Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'associazione.

³Lo statuto diventa esecutivo attraverso l'approvazione del Municipio della Città di Bellinzona.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Art. 4 ¹Per il perseguimento dello scopo dell'associazione, ogni socio è tenuto al versamento di una tassa sociale annua fissata a CHF 10.00.

²Il mancato pagamento della tassa equivale alla dimissione quale socio dell'associazione.

³A norma dell'articolo 78 capoverso 1 del Regolamento comunale della Città di Bellinzona è garantito un finanziamento alle Associazioni di quartiere riconosciute, secondo le indicazioni del regolamento specifico.

⁴Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.

Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)

Art. 5 ¹Ogni persona fisica di età superiore ai 15 anni, residente nel Quartiere di Giubiasco può diventare socio attivo dell'associazione attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all'articolo precedente.

²Lo stesso diritto spetta, a giudizio dell'Assemblea sociale, alle persone fisiche che, pur risiedendo altrove, rappresentano interessi collettivi importanti per il Quartiere.

³Ogni persona giuridica portatrice di interessi collettivi collegati al Quartiere può diventare socio attivo dell'associazione, dimostrando al Comitato di quartiere la propria legittimazione e pagando la tassa sociale. La persona giuridica deve notificare i/il propri/o rappresentanti/e abilitati/o ad agire in seno all'Assemblea. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo incaricato.

⁴Le richieste delle persone fisiche non domiciliate e delle persone giuridiche sono da inoltrare al Comitato di quartiere che le sottopone per decisione alla prossima Assemblea sociale.

Cessazione dell'appartenenza

Art. 6 ¹L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, decesso o cambio di residenza al di fuori del Quartiere di Giubiasco
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società.

²L'assemblea sociale può valutare l'appartenenza in casi di cambio di residenza di persone fisiche.

Dimissioni e esclusioni (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Art. 7 ¹Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato di quartiere.

²L'Assemblea sociale delibera in merito alle esclusioni (art. 65 cpv. 1 e art. 72 CC).

Organi dell'associazione (art. 64 CC)

Art. 8 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- il Comitato di quartiere (art. 69 CC)
- la commissione dei conti.

L'Assemblea sociale

Art. 9 L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale.

Convocazione

Art. 10 ¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta costitutiva dall'Ufficio quartieri della Città di Bellinzona, mediante la diramazione dell'invito a tutti i fuochi del quartiere (art. 77 cpv. 2 ROC), con l'indicazione della necessità di pagamento della tassa che determina la qualità di socio.

²Successivamente la convocazione è diramata dal Comitato di quartiere.

³L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno durante il mese di gennaio.

⁴La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto.

⁵Un quinto dei soci dell'Associazione può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono;

⁶I soci sono invitati all'Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica, previa richiesta preventiva dell'applicazione di tale modalità da inoltrare per iscritto al Comitato di quartiere o, al più tardi 14 giorni prima del convegno, mediante avviso all'albo del quartiere.

⁷L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC).

Compiti

Art. 11 L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- elegge o revoca il Comitato di quartiere dell'Associazione e decide sulle dimissioni dallo stesso (art. 69 CC);
- nomina i revisori dei conti;

- elabora e modifica gli statuti dell'Associazione di quartiere (art. 60 cpv. 2 CC);
- approva la contabilità dell'anno antecedente (consuntivo);
- decide a proposito dell'ammissione o dell'esclusione dei soci a norma degli articoli 5 e 6 del presente statuto (art. 65 cpv. 1 CC);
- decide su ogni altro aspetto di competenza dell'Associazione di quartiere non specificamente demandato ad un altro organo.

Diritto di voto e maggioranza
(art. 67 B CC)

Art. 12 ¹In seno all'Assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

²L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.

³Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per il quartiere.

Esclusione dal diritto di voto
(art. 68 CC)

Art. 13 Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'Associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.

Il Comitato di quartiere
(art. 69 CC)

Art. 14 Il Comitato di quartiere può essere composto da un numero di membri variabile fra 5 e 7.

Nomina e durata in carica

Art. 15 Il Comitato di quartiere è nominato nel corso dell'Assemblea generale. Lo stesso rimane in carica per due anni. Il comitato è rieleggibile.

Requisiti di nomina

Art. 16 Del Comitato di quartiere possono far parte tutti i soci dell'Associazione aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili.

Compiti

Art. 17 Il Comitato di quartiere rappresenta l'associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima.

Convocazione e funzionamento

Art. 18 ¹Il Comitato di quartiere è convocato in seduta costitutiva dall'Ufficio quartieri della Città di Bellinzona.

²Nel corso della seduta costitutiva il Comitato di quartiere nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un cassiere ed un Segretario. Le riunioni successive del Comitato di quartiere sono convocate dal Presidente.

³Il Comitato di quartiere decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione.

⁴In caso di parità decide il voto del Presidente.

⁵Delle risoluzioni è tenuta traccia scritta. Una copia del verbale è trasmessa all'Ufficio quartieri della Città di Bellinzona.

Firma

Art. 19 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente o del Vice Presidente con un membro del Comitato di quartiere.

Responsabilità (art. 75a CC)	Art. 20 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Contabilità (art. 69a CC)	Art. 21 Il Comitato di quartiere tiene la contabilità dell'Associazione secondo le istruzioni emanate dall'Ufficio Gestione finanziaria della Città di Bellinzona. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.
Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)	Art. 22 Lo scioglimento può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo. Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa va alla Città di Bellinzona che si occuperà della custodia e del passaggio al nuovo organo del Quartiere (art. 57 CC).
Iscrizione nel registro di commercio (art. 61 CC)	Art. 23 Approvati gli statuti e costituito il Comitato di quartiere, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.
Ufficio quartieri della Città di Bellinzona	Art. 24 L'Ufficio quartieri supporta l'attività dell'associazione e collabora con il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione di quartiere nell'esecuzione dei propri compiti.
Altre norme applicabili	Art. 25 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fanno stato il Regolamento comunale (articoli 77 e seguenti) il Codice civile svizzero (articoli 60 e seguenti).
Entrata in vigore	Art. 26 Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 10.10.2018.

(Data)

Approvato dal Municipio il

(Data)

(firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC)